REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/75 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1975

che stabilisce nell'ambito di una procedura di gara gli importi degli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare gli articoli 6, paragrafo 5, lettera b) e 8, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, vengono adottate misure d'intervento per tutta la Comunità qualora il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 10 dello stesso regolamento sia inferiore al prezzo d'intervento ; che attualmente tale ipotesi si è avverata ;

considerando che, nella situazione attuale del mercato caratterizzata da prezzi instabili nella Comunità, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato ;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1860/75 della Commissione, del 18 luglio 1975, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (3), è prevista la concessione di aiuti all'ammasso privato per i quarti anteriori ; che per le carcasse, le mezzene e i quarti detti compensati è opportuno stabilire l'importo degli aiuti nell'ambito di una procedura di gara indetta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 275/74 della Commissione, del 31 gennaio 1974, recante modalità d'applicazione per la concessione in base a gara di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (4) ; che occorre tuttavia derogare ad alcune di tali disposizioni in modo che per le carcasse si applichino le stesse condizioni d'ammasso valide per i quarti anteriori ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondono agli importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o parte di operazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento citato, è considerata come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che a tal fine, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine, è opportuno applicare per il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale il tasso di riconversione in vigore al momento della conclusione del contratto di aiuto all'ammasso privato ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'11 agosto 1975 è indetta, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 275/74, una gara per la determinazione degli importi degli aiuti all'ammasso privato per periodi di ammasso di 5 e 6 mesi ; la gara verte su circa 25 000 tonnellate di prodotti della sottovoce 02.01 A II a) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 29 agosto 1975 alle ore 12.

Articolo 2

1. Il contraente può, prima dell'immagazzinamento, tagliare e disossare il prodotto per il quale il contratto è stato concluso, a condizione che tutta la carne risultante dall'operazione di disossamento o di taglio venga immagazzinata.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 188 del 19. 7. 1975, pag. 30.
(4) GU n. L 28 del 1°. 2. 1974, pag. 61.
(5) GU n. L 188 del 18. 1. 1968, pag. 1.

2. Gli Stati membri sono autorizzati ad esigere dai contraenti che essi rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificato da ultimo dalla direttiva del 24 giugno 1975 (2).

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

3. Per quanto concerne le carni immagazzinate non tagliate né disossate, se il quantitativo immagazzinato è inferiore a quello per il quale è stato concluso il contratto e :

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato viene ridotto in proporzione ;
b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

Per quanto concerne le carni tagliate e disossate la percentuale di cui alle lettere a) e b) è fissata a 85 %.

4. Se la quantità immagazzinata è superiore alla quantità per la quale il contratto è stato concluso, l'importo dell'aiuto è uguale a quello indicato per la quantità sotto contratto.

Articolo 3

1. Il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, ma comunque non meno di 5 tonnellate, a condizione che tale quantitativo sia rimasto in magazzino almeno tre mesi e venga esportato entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell'uscita dal magazzino.

In tal caso, il contraente deve fornire la prova che le carni hanno lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di una consegna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75. La prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

L'importo dell'aiuto viene ridotto nella misura di 1 unità di conto/giorno/tonnellata di carne non disossata, l'ultimo giorno di ammasso essendo il giorno di uscita dal magazzino.

2. Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i prodotti e i quantitativi che intende esportare.

Articolo 4

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) aa), del regolamento (CEE) n. 275/74, l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per carni provenienti da animali macellati nella Comunità da 10 giorni al massimo.

Articolo 5

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) bb), del regolamento (CEE) n. 275/74, il termine di immagazzinamento è di 60 giorni.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 275/74, la quantità minima è di 50 tonnellate.

Articolo 7

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 275/74, l'importo della cauzione è fissato a 100 UC/t.

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.